



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DELLA *** SITA IN *** PER LA DURATA DI ANNI 5 - (GARA SIMOG N.***) - PROCEDURA DI RIAGGIUDICAZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE N. *** RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DI GARA-ESCLUSIONE CONCORRENTE 1° IN GRADUATORIA-AGGIUDICAZIONE AL 2° IN GRADUATORIA- CONTO ECONOMICO ***.

N. **0487**

DEL **16 GIU. 2014**

Proponente: ASLTO4 - S.C. PROVVEDITORATO

Numero di Proposta: 571 del 09/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
ex artt.5 - 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Conconi Caterina)

Visto del Responsabile
S.C. Economico-Finanziario
(Rag. Maurizio FRANCHETTO)

Il **13 GIU. 2014**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal

25 GIU. 2014

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 ESECUTIVA DAL

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Emilia CIOFFI

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Emilia CIOFFI

TRASMESSA al Collegio Sindacale

il **20 GIU. 2014**

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA
con provvedimento n. del

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Emilia CIOFFI

Il Responsabile del Procedimento

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DELLA *** SITA IN *** PER LA DURATA DI ANNI 5 - (GARA SIMOG N.***) - PROCEDURA DI RIAGGIUDICAZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE N. *** RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DI GARA-ESCLUSIONE CONCORRENTE 1° IN GRADUATORIA-AGGIUDICAZIONE AL 2° IN GRADUATORIA- CONTO ECONOMICO *** .

IL DIRETTORE GENERALE**Dott. Flavio BORASO****(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012)**

- Premesso che con deliberazione n. *** del *** veniva affidata mediante procedura aperta la gestione completa della *** sita in ***, per la durata di 5 anni con possibilità di riaffidamento per ulteriori 3 anni, alla ***;
- Dato atto che avverso tale aggiudicazione sono stati presentati n. 3 ricorsi al T.A.R. Piemonte, dal ***, dal *** e dalla ***, per motivi diversi, tra cui, tra i cinque presentati dal ***, quello relativo alle operazioni di scorporo dell'IVA dall'importo complessivo annuale di spesa prima dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica (operazioni effettuate dalla Commissione sulla base dei chiarimenti forniti in sede di pubblicazione del bando di gara);
- Dato atto che il T.A.R. Piemonte, nell'udienza del ***, ha respinto in toto i ricorsi presentati dal *** e dalla ***, ed ha disposto l'accoglimento del ricorso presentato dal ***, e di conseguenza l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a favore della ***
- Vista la sentenza esecutiva N. *** del ***, con la quale il T.A.R. Piemonte, per le motivazioni in essa contenute, accogliendo tra i motivi di ricorso presentati dal *** quello relativo allo scorporo dell'IVA dall'importo complessivo annuale di spesa come sopra riportato, ha disposto che l'Azienda provveda a riformulare la graduatoria definitiva della gara secondo i criteri in essa stabiliti, ovvero il calcolo per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica deve essere effettuato sul costo complessivo annuo totale IVA compresa, e, conseguentemente, ad aggiudicare l'appalto al *** ricorrente, quale concorrente primo classificato, previa verifica dei prescritti requisiti;
- Dato atto che in forza di tale sentenza la procedura di gara resta valida ed efficace, ma la graduatoria va riformulata, procedendo quindi all'aggiudicazione definitiva in favore del *** che supera al primo posto la precedente aggiudicataria;
- Visto il prospetto riepilogativo della nuova graduatoria, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), riformulata secondo le indicazioni disposte dal T.A.R. Piemonte con la sentenza anzidetta;

Dato atto che, prima di procedere all'approvazione della nuova graduatoria ed all'aggiudicazione definitiva in capo al *** con Avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 49 del codice degli appalti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., delle Imprese ausiliarie *** per conto *** e *** per conto ***, è stato avviato l'iter procedurale per la verifica dei prescritti

requisiti previsti a norma di legge, come peraltro stabilito dalla sentenza del TAR più volte richiamata, acquisendo la documentazione necessaria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, dando atto, inoltre, che tutta la documentazione istruttoria risulta conservata agli atti presso la S.C. Provveditorato;

- Preso atto che a conclusione della procedura di verifica dei prescritti requisiti sopra richiamata, dall'esame della documentazione acquisita agli atti dagli Enti competenti, precisamente dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Territoriale di Torino 3, Prot. n. *** del ***, si rileva che la *** non risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i., e, pertanto, non è possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al ***, che, per tale motivazione, come di seguito esplicitato, deve essere escluso dalla procedura di gara:
 - L'Art. 38, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 12-4-2006 n. 163 e s.m.i. recita: *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*
 - *lettera g): che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”;*
 - dalla dichiarazione dell'Ufficio Territoriale di Torino 3 sopra richiamata, risultano violazioni definitivamente accertate per omesso pagamento di imposte per importi superiori a quello previsto dall'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero superiori ad € 10.000,00 (*modifiche introdotte al D. Lgs. 163/2006-Codice degli appalti, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106*);
- Dato atto che ai sensi dell'art. 7 e ss. gg. della Legge 7-8-1990 n. 241 e s.m. e i., con nota prot. n. *** del *** è stato avviato il procedimento amministrativo e regolarmente notificato il preavviso di esclusione dalla procedura di gara al *** concedendo 10 giorni di tempo per controdeduzioni;
- Vista la nota del ***, conservata agli atti, con la quale il ***, a riscontro della nota ASL TO4 prot. n. *** sopra indicata, ha comunicato le proprie osservazioni e controdeduzioni di seguito sintetizzate:
 - non sono sussistenti i presupposti per l'esclusione dalla procedura di gara per asserita assenza del requisito generale di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto secondo la ***, l'esclusione può o avrebbe potuto essere disposta solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del citato D. Lgs 163/2006, dunque solo nel caso in cui l'aggiudicatario non dia dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarata in sede di offerta;
 - ove il procedimento di esclusione debba essere inteso quale procedimento di annullamento e/o revoca in autotutela dell'aggiudicazione, si tratterebbe di un atto nullo in quanto assunto in violazione del giudicato di cui alla sentenza n.*** del T.A.R. Piemonte;

- con specifico riferimento alle cartelle di pagamento di cui alla nota del *** dell' Agenzia delle Entrate, viene evidenziato che dette cartelle sono tutte successive al momento della proposizione dell' offerta della gara in oggetto, avvenuta in data *** e che di conseguenza la stessa deve ritenersi valida e ammissibile, inoltre la carenza del requisito della regolarità fiscale non potrebbe in ogni caso essere ritenuta sussistente nemmeno se riferita al periodo successivo alla proposizione dell' offerta, quando era in corso di svolgimento il giudizio avanti il TAR, perché le richiamate cartelle di pagamento non risultano essere state ricevute da *** che ne contesta il carattere definitivo, e perché tale questione non essendo stata sollevata durante il predetto giudizio resterebbe comunque assorbita dalla decisione del TAR;
 - *** si è attivata presso i competenti uffici fiscali i quali sono in procinto di formalizzare i provvedimenti necessari ad attestare la regolarità fiscale;
 - per tali considerazioni si invita l' Amministrazione ad astenersi dall' adozione di qualsivoglia atto e/o provvedimento preclusivo alla stipulazione del contratto di appalto in oggetto, richiedendo 10 giorni di tempo per l' acquisizione dei richiamati atti attestanti la regolarità fiscale;
- Considerato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“nelle gare pubbliche indette per l' aggiudicazione di un appalto i requisiti generali e speciali, richiesti dal bando, devono essere posseduti non solo alla data di scadenza da questo fissata, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e dell' aggiudicazione sia provvisoria sia definitiva, nonché per tutta la durata dell' appalto, senza soluzione di continuità, trattandosi di regola che trova la sua ratio in esigenze di certezza e funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l' idoneità ad eseguire contratti pubblici”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 7.4.2011, n. 4) e v. pure T.A.R. Milano sez. I, 20.11.2013, n. 2555, il quale ha ribadito come, per giurisprudenza pacifica, *“...il possesso dei requisiti di carattere generale debba essere valutato con riferimento all' arco temporale che va dalla presentazione della domanda sino alla stipula del contratto e che la regolarità contributiva e fiscale deve essere assicurata pure in momento successivo alla presentazione della domanda e dell' offerta, restando evidentemente ferma l' esigenza di verifica dell' affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa”*; pertanto non vi sono le ragioni per accogliere le osservazioni del ***, in quanto l' ASL TO4 non sta procedendo in autotutela, né intende contestare che le dichiarazioni siano state rese in maniera non veritiera. Il punto è che la regolarità contributiva deve sussistere sempre, senza soluzione di continuità;
- Visti, inoltre, i Certificati del Casellario Giudiziale, pervenuti il ***, del *** e del ***, dai quali risultano sentenze di applicazione della pena, su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del ***, irrevocabili al *** e ***, per *“Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 110 e art. 355 comma 3 C.P.”*. (L' Art. 49-Avvalimento, del più volte citato D. Lgs. 163/2006 e smi, prevede il possesso dei requisiti generali di cui all' articolo 38 anche in capo all' impresa ausiliaria);

Dato atto che tale ulteriore causa rafforza l'esclusione del ***, secondo quanto previsto dall'Art. 38 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che recita: *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale"*;

- Dato atto che per le ragioni fin qui esposte, con nota prot. n. *** del ***, ai sensi dell'art. 7 e ss. gg. della Legge 7-8-1990 n. 241 e s.m. e i., è stato ribadito e nuovamente notificato il procedimento amministrativo del preavviso di esclusione dalla procedura di gara al ***;
- Dato atto che, a seguito dell'esclusione della prima in graduatoria, ne consegue lo scorrimento della graduatoria stessa con aggiudicazione in capo alla 2° classificata che risulta la Coop. Soc. Med Services di Milano;
- Atteso che al fine di procedere alla aggiudicazione definitiva, è stato avviato dall'ufficio competente l'iter procedurale sulle verifiche di legge in capo alla Coop. Med Services, ancora in corso, al fine di acquisire la documentazione necessaria dagli Enti competenti, precisando fin da ora che l'efficacia dell'aggiudicazione resta comunque subordinata all'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di carattere generale;
- Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della nuova graduatoria sopra citata (Allegato 1) ed all'aggiudicazione definitiva della gestione completa della *** in oggetto in capo alla 2° in graduatoria;
- Ritenuto, infine, data la specificità dell'utenza ed il tipo di prestazioni sanitarie ed assistenziali erogate, nelle more dell'aggiudicazione definitiva, di prorogare l'attuale servizio alla Cooperativa Sociale Nuova Assistenza per il tempo necessario per la stipula del contratto e per la definizione del passaggio di consegne, in modo da consentire la presa in carico della *** da parte del nuovo soggetto aggiudicatario, l'avvio della gestione e la regolarizzazione del personale dipendente, senza soluzione di continuità di servizio e senza interruzioni di assistenza alcuna per l'utenza;
- Dato atto che, per le motivazioni anzidette, si è provveduto con nota prot. n. 53386 del 05.06.2014 a richiedere alla Cooperativa Sociale Nuova Assistenza, attuale affidataria del servizio, la disponibilità alla prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni economico-economiche sin qui vigenti, per il periodo: dal 16.06.2014 al 30.09.2014;
- Vista la nota prot. n. 1769/2014 del 05.06.2014, depositata agli atti della S.C. Economato, con cui la Cooperativa Sociale Nuova Assistenza ha dichiarato la disponibilità richiesta, garantendo la continuità delle prestazioni sin qui rese sino a tutto il 30 settembre 2014, e/o fino al termine successivo a tale data, al fine di consentire il corretto adempimento dell'iter procedurale di gara attualmente in corso;

Dato atto che la procedura di gara è stata regolarmente registrata a norma di legge sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – SIMOG, per gli adempimenti relativi alle contribuzioni dovute per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2006 n. 266 e per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217;

- Visto l'art. 20 e l'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
- Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 e s. m. e i.;
- Vista la sentenza esecutiva del T.A.R. Piemonte N. *** del ***;
- Richiamato l'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e l'art. 23 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato Dott.ssa Celestina Galetto, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa esposto,

- 1) Di approvare, in esecuzione alla sentenza del T.A.R. Piemonte N. *** del ***, la nuova graduatoria di gara per l'affidamento della gestione completa della *** sita in ***, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, **Allegato 1**.
- 2) Di escludere dalla procedura di gara in oggetto ***, per carenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 comma 1, lettera c) e lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

3) Di aggiudicare la gestione completa della *** sita in *** 2° in graduatoria, alle condizioni sotto indicate, come da offerta del 21.07.2012 confermata con nota pervenuta il 29.05.2013:

C.I.G. ***

SOCIETA' COOP. SOCIALE MED SERVICES – VIA CAPRI 21 – 20153 MILANO

- RETTA 1: n. 40 posti letto per ospiti ad “alta intensità”
 - Tariffa giornaliera per ospite fissa per tutta la durata contrattuale, salvo gli aumenti previsti per legge, onnicomprensiva di tutte le prestazioni sanitarie ed alberghiere, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, pari a € 89,00, IVA 4% compresa, di cui € 41.14 quale quota sanitaria a carico dell'ASL ed € 47,86 quale quota alberghiera a carico utenti.
- RETTA 2: n. 20 posti letto per ospiti ad “alta intensità incrementata”

Tariffa giornaliera per ospite fissa per tutta la durata contrattuale, salvo gli aumenti previsti per legge, onnicomprensiva di tutte le prestazioni sanitarie ed alberghiere, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, pari a € 100,00, IVA 4% compresa, di cui € 47,78 quale quota sanitaria a carico dell'ASL ed € 52,22 quale quota alberghiera a carico utenti.
- Durata: 5 anni, con possibilità di riaffidamento per ulteriori anni 3, secondo la normativa vigente
- Decorrenza contrattuale: 1° ottobre 2014
- Valore contrattuale complessivo comprendente la quota a carico utenti per la durata di 5 anni = € 10.147.000,00, IVA 4% compresa
- Spesa complessiva a carico dell'ASL per tutta la durata contrattuale di 5 anni = € 4.747.190,00, IVA 4% compresa


4) Di prorogare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente trascritti, a favore della Cooperativa Sociale Nuova Assistenza, corrente in Novara, il servizio di gestione della *** di *** sino a tutto il 30.09.2014 per la spesa complessiva presunta di € 633.568,40, IVA compresa, specificando che la stessa è ripartita in ragione delle vigenti disposizioni di legge tra quota sanitaria a carico dell'ASL TO4 pari ad € 316.976,80= e quota alberghiera a carico dell'utente o del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali pari ad € 316.591,60

5) Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento di € 5.064.166,80, IVA 4% compresa (di cui € 316.976,80 per il periodo di proroga) afferisce al conto economico 3 10 18 04 dei competenti Bilanci 2014/2019, secondo il seguente dettaglio:

€ 554.336,30	Bilancio 2014
€ 949.438,00	Bilancio 2015
€ 949.438,00	Bilancio 2016
€ 949.438,00	Bilancio 2017
€ 949.438,00	Bilancio 2018
€ 712.078,50	Bilancio 2019

- 6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità assoluta del contratto.
- 7) Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 1 della Legge 190/2012 e dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".
- 8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. PROVVEDITORATO
Dott.ssa Celestina GALETTO




Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorella D'ACHERO



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni LA VALLI



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio BORASO)



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L. R. 10/1995, stante la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio BORASO)

